

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

13 dicembre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 13 del mese di dicembre duemilaundici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 7 dicembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti i Consiglieri: Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MARCHITELLI - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Barbara BONINO - Ivano CORAL - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Eugenio GAMBETTA - Salvatore IPPOLITO - Gerardo MANCUSO - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Cesare PIANASSO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Piergiorgio BERTONE - Roberto RONCO.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Dario OMENETTO - Gian Luigi SURRA.

(Omissis)

OGGETTO: C.U.E.A. - Consorzio per la Formazione Universitaria in Economia Aziendale. Modifiche di Statuto. Esercizio del diritto di recesso. Approvazione

N. Protocollo: 42127/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dagli Assessori Vana e D'Ottavio, a nome della Giunta (22/11/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il C.U.E.A, Consorzio per la Formazione Universitaria in Economia Aziendale con sede in Pinerolo (TO), è stato costituito nel mese di aprile 1996 con la finalità di curare l'insediamento universitario a Pinerolo, per fornire ai giovani del territorio una formazione in grado di permettere un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro e agli enti consorziati un supporto per la formazione dei loro dipendenti di alto livello.

La Provincia di Torino ha aderito al Consorzio in qualità di consorziato benemerito (deliberazione Consiglio Provinciale n. 396-92221/1998 del 16/6/1998) prendendo atto del suo obiettivo di fornire un supporto organizzativo e di concorrere al reperimento delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività della Scuola Universitaria di Management d'Impresa (SUMI), organizzando i corsi per i diplomi universitari triennali, nonché seminari di perfezionamento ed aggiornamento professionale.

Con provvedimento prot. n. 192863/2006 in data 5/9/2006 il Consiglio Provinciale ha preso atto delle modifiche degli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 17 dello Statuto deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Consorziati il giorno 26 aprile 2006, con verbale a rogito del dottor Carlo Travaglini, notaio in Pinerolo, repertorio numero 23046/9584.

Ad oggi, il C.U.E.A., ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, promuove in Pinerolo l'istituzione e il sostentamento di corsi universitari di laurea di I e II livello, oltre che dottorati di ricerca in materie economico aziendali e per il *management* di enti ed imprese pubbliche e private, nei vari settori operativi, inclusi quelli del turismo, dell'arte e della cultura.

In data 31 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riguardante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui il legislatore è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici e amministrativi. In particolare l'art. 6, comma 5, dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/5/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Al fine di adeguare lo Statuto del Consorzio alle disposizioni di legge sopra richiamate, con nota datata 14 ottobre 2011, ns. prot. n. 886425 del 20/10/2011, la Presidente del Consorzio ha convocato per il giorno 2 novembre 2011, in terza convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati per deliberare, tra l'altro, in merito alla modifica dello Statuto consortile e alla nomina degli organi. In tale sede è stata rappresentata ai Consorziati la situazione critica venutasi a creare a seguito del recesso di numerosi soci e della cessazione del rapporto con l'Università di Torino e la Facoltà di Economia. Al 31 dicembre 2010 i consorziati erano quaranta, ma nel corso del 2011 sedici sono usciti dal Consorzio: da ultimo si sono ritirati la Comunità Montana del Pinerolese, l'Associazione degli industriali, alcuni comuni del Pinerolese, la Lavazza, la SAI e le assicurazioni ad essa collegate e la Città di Torino. Pertanto, la compagine dei soci risulta ormai rappresentata dal Comune di Pinerolo, dalla Provincia di Torino (che in quanto socio benemerito, è tenuta al versamento di euro 15.000,00 annui ed esprime un proprio rappresentante nel

consiglio di amministrazione), da alcune ditte aventi sede nel pinerolese e comuni minori del territorio.

Inoltre, in questi ultimi mesi la facoltà di Economia dell'Università di Torino non ha rinnovato la convenzione con il C.U.E.A. e, con l'istituzione delle lauree brevi e l'attivazione a Torino di corsi di laurea simili a quelli promossi dal C.U.E.A. stesso, l'offerta formativa della Scuola Universitaria di Management d'Impresa (SUMI) ha iniziato a perdere il suo *unicum*. Anche sul fronte economico la situazione risulta critica e induce ad un ripensamento da parte dei consorziati sulle attuali e concrete possibilità di realizzare il principale scopo consortile e proseguire l'attività del Consorzio.

Stante il ristretto lasso di tempo intercorrente tra la data di convocazione dell'Assemblea e quella di effettivo svolgimento della stessa, la Provincia di Torino ha chiesto di procrastinare la deliberazione inerente le proposte di revisione dello Statuto a data successiva utile per acquisire, in via preventiva, l'autorizzazione dell'organo consiliare.

Accogliendo tale richiesta, è stata rinviata ad una successiva assemblea prevista per il giorno 13 dicembre 2011, ore 8,00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 dicembre 2011, ore 8,00 in seconda convocazione ed ore 17,00 in terza, l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto che si riportano nel testo sinottico allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Tali proposte di modifica riguardano sinteticamente gli articoli sottoelencati:

Articolo 7 ESERCIZIO SOCIALE: viene eliminato il riferimento ai programmi di attività;

Articolo 8 CONTRIBUTI E PRIVILEGI PER I SOGGETTI CONSORZIATI: si cancella il riferimento al Comitato Esecutivo;

Articolo 9 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE: viene aggiornato l'articolo eliminando il riferimento all'amministrazione controllata, procedura concorsuale abrogata con il D.Lgs. 5/2006, art. 147 e 148;

Articolo 10 ORGANI DEL CONSORZIO: viene stabilito che il Comitato tecnico-scientifico è un organo facoltativo; inoltre è eliminato il Presidente Onorario quale organo del Consorzio;

Articolo 11 L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI: è ridotto il termine per la convocazione, in via ordinaria e d'urgenza, dell'assemblea dei consorziati; viene adeguato il termine per l'approvazione del bilancio a quanto disposto dal codice civile a seguito della riforma del diritto societario; viene modificato il quorum costitutivo; è eliminata la previsione dell'Assemblea dei consorziati in terza convocazione;

Articolo 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: al fine di adeguare lo Statuto alla normativa vigente si riduce a cinque il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione; viene modificato il quorum delle riunioni dell'organo amministrativo; a seguito della riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, viene meno la necessità di nominare il Comitato Esecutivo del quale viene eliminato ogni riferimento;

Articolo 13 IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO: a seguito della cessazione della Convenzione, viene eliminato il riferimento alla Facoltà di Economia;

Articolo 14 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO: è eliminato ogni riferimento al Comitato Esecutivo;

Articolo 15 IL PRESIDENTE ONORARIO: Viene cancellata la figura del Presidente onorario; inoltre, a seguito della soppressione dell'art. 15, viene adeguata la numerazione degli articoli successivi;

Articolo 16 IL DIRETTORE DEL CONSORZIO: è eliminato il riferimento al Comitato Esecutivo;

Articolo 17 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: trattasi di adeguamenti alla normativa vigente.

Considerato che la Provincia non ha competenze specifiche rispetto alla formazione universitaria e post-universitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 123 della L.R. n. 44/2000, si ritiene che l'alta formazione, funzionale al perseguimento delle finalità di sviluppo del territorio provinciale, debba essere perseguita attraverso una razionalizzazione delle partecipazioni provinciali in strutture dedicate alla formazione e, in particolare, degli insediamenti universitari decentrati.

Per tale motivo, considerato che la delicatissima situazione economica degli enti locali impone un ripensamento sulle iniziative pur rilevanti finora sostenute in un'ottica di risparmio e di contrazione delle spese ad un numero più ristretto di progetti, e ritenuto che la partecipazione della Provincia di Torino al C.U.E.A. non sia più strategica, né strettamente necessaria rispetto alle attività e finalità istituzionali, è intendimento di questa Provincia recedere dal C.U.E.A..

L'esercizio del diritto di recesso può essere realizzato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto che recita testualmente: *"Il recesso è possibile fin dal primo anno di adesione, fatto salvo il versamento della prima quota destinata al Fondo Consortile. Se inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il recesso ha effetto a far tempo dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore accordata a discrezione dal Consiglio di Amministrazione, su esplicita richiesta del recedente. Il recesso dal Consorzio non dà diritto alla restituzione dei contributi versati, di qualsiasi natura essi siano. La quota di adesione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri consorziati (art. 2609 C.C.)."*

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

Ritenuto necessario approvare le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio C.U.E.A. riportate nel testo sinottico allegato sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative;

Visto il nuovo testo dello Statuto del Consorzio *"C.U.E.A. - Consorzio per la Formazione Universitaria in Economia Aziendale"*, composto di 18 articoli, risultante dalle modificazioni proposte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. sub B);

Ritenuto altresì, alla luce delle motivazioni addotte in premessa, di autorizzare l'esercizio del diritto di recesso a partire dalla prima decorrenza utile successiva all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto del C.U.E.A.;

Dato atto che le proposte di modifica dello Statuto in esame rivestono carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative, non modificano l'oggetto sociale, nè l'attività del Consorzio e pertanto il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentite la III^a e la VII^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 12/12/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica degli articoli 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 del "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN ECONOMIA AZIENDALE", siglabile "C.U.E.A.", con sede in Pinerolo, Via Cesare Battisti, 6, come riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che interverrà all' Assemblea Straordinaria del C.U.E.A. ad approvare il nuovo testo dello Statuto, come risulta dalle proposte di modifica in premessa riportate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. B), autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate, l'esercizio del diritto di recesso dal C.U.E.A., a partire dalla prima decorrenza utile successiva all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consortile;
- 4) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti l'esecuzione della presente deliberazione, autorizzando sin d'ora la sottoscrizione ed il compimento di tutti gli atti necessari per attuare il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste dallo Statuto consortile;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

U V U V U V U

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento del Consigliere Bonansea;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: C.U.E.A. - Consorzio per la Formazione Universitaria in Economia Aziendale. Modifiche di Statuto. Esercizio del diritto di recesso. Approvazione

N. Protocollo: 42127/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 30
 Astenuti = 8 (Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Loiaconi -
 Papotti - Surra)
 Votanti = 22

Favorevoli 22

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Mammolito - Marchitelli - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 30
 Astenuti = 5 (Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Papotti)
 Votanti = 25

Favorevoli 25

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Giacometto - Loiaconi - Mammolito - Marchitelli - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Surra - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
 F.to Nicola Turino

Il Presidente del Consiglio
 F.to Sergio Bisacca

/ml

PROSPETTO SINOTTICO COMPARATIVO - C.U.E.A.

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di appositi Programmi.</p> <p>L'esercizio sociale ha durata annuale, con inizio dal 1° Gennaio e termine al 31 Dicembre.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di appositi Programmi.</p> <p>L'esercizio sociale ha durata annuale, con inizio dal 1° Gennaio e termine al 31 Dicembre.</p>	<p>Viene eliminato il riferimento ai programmi di attività.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> CONTRIBUTI E PRIVILEGI PER I SOGGETTI CONSORZIATI</p> <p>Ciascuno dei consorziati contribuisce al finanziamento delle attività del Consorzio, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo e approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.</p> <p>All'atto dell'adesione, perfezionata dalla delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ogni consorziato versa la quota destinata al Fondo Consortile, in base alla tipologia di appartenenza. La quota è corrisposta per intero, indipendentemente dal momento dell'esercizio in cui si perfeziona l'adesione stessa. A partire dall'esercizio successivo a quello di adesione, le quote si intendono versate in "conto esercizio" ed hanno competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente sia dalla data in cui è stata perfezionata l'adesione al Consorzio, sia dalla data del versamento della quota.</p> <p>Le quote in "conto esercizio" si intendono, in assenza di specifiche delibere da parte degli organi gestori, pari alla quota iniziale in sintonia con la tipologia di consorziati esistenti.</p> <p>La delibera inoltre specifica la quota dei contributi eventualmente da attribuire al Fondo consortile.</p> <p>Nel programmare l'attività del Consorzio per gli specifici corsi di perfezionamento professionale, il Consiglio di Amministrazione privilegia le esigenze di formazione degli enti consorziati.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> CONTRIBUTI E PRIVILEGI PER I SOGGETTI CONSORZIATI</p> <p>Ciascuno dei consorziati contribuisce al finanziamento delle attività del Consorzio, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo e approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.</p> <p>All'atto dell'adesione, perfezionata dalla delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ogni consorziato versa la quota destinata al Fondo Consortile, in base alla tipologia di appartenenza. La quota è corrisposta per intero, indipendentemente dal momento dell'esercizio in cui si perfeziona l'adesione stessa. A partire dall'esercizio successivo a quello di adesione, le quote si intendono versate in "conto esercizio" ed hanno competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente sia dalla data in cui è stata perfezionata l'adesione al Consorzio, sia dalla data del versamento della quota.</p> <p>Le quote in "conto esercizio" si intendono, in assenza di specifiche delibere da parte degli organi gestori, pari alla quota iniziale in sintonia con la tipologia di consorziati esistenti.</p> <p>La delibera inoltre specifica la quota dei contributi eventualmente da attribuire al Fondo consortile.</p> <p>Nel programmare l'attività del Consorzio per gli specifici corsi di perfezionamento professionale, il Consiglio di Amministrazione privilegia le esigenze di formazione degli enti consorziati.</p>	<p>Si cancella il riferimento al Comitato Esecutivo.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i> OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i> OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE</p>	

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p>Il recesso è possibile fin dal primo anno di adesione, fatto salvo il versamento della prima quota destinata al Fondo Consortile. Se inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il recesso ha effetto a far tempo dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore accordata a discrezione dal Consiglio di Amministrazione, su esplicita richiesta del recedente.</p>	<p>Il recesso è possibile fin dal primo anno di adesione, fatto salvo il versamento della prima quota destinata al Fondo Consortile. Se inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il recesso ha effetto a far tempo dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore accordata a discrezione dal Consiglio di Amministrazione, su esplicita richiesta del recedente.</p>	
<p>Il recesso dal Consorzio non dà diritto alla restituzione dei contributi versati, di qualsiasi natura essi siano. La quota di adesione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri consorziati (art. 2609 C.C.).</p>	<p>Il recesso dal Consorzio non dà diritto alla restituzione dei contributi versati, di qualsiasi natura essi siano. La quota di adesione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri consorziati (art. 2609 C.C.).</p>	
<p>Può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il soggetto consorziato che abbia violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, nonché il consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.</p>	<p>Può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il soggetto consorziato che abbia violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, nonché il consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione controllata.</p>	<p>Viene aggiornato l'articolo eliminando il riferimento all'amministrazione controllata, procedura concorsuale abrogata con il D.Lgs. 5/2006, art. 147 e 148.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> ORGANI DEL CONSORZIO</p> <p>Sono Organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assemblea dei consorziati; • il Consiglio di Amministrazione; • il Comitato tecnico-scientifico; <ul style="list-style-type: none"> • il Presidente; • il Presidente Onorario <ul style="list-style-type: none"> • il Direttore; • il Collegio dei Revisori dei Conti. 	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 10</i> ORGANI DEL CONSORZIO</p> <p>Sono Organi del Consorzio:</p> <p>l'Assemblea dei consorziati;</p> <p>il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>il Comitato tecnico-scientifico (se nominato);</p> <p>il Presidente;</p> <p>il Presidente Onorario</p> <p>il Direttore;</p> <p>il Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>Viene stabilito che il Comitato tecnico-scientifico è un organo facoltativo.</p> <p>E' eliminato il Presidente Onorario quale organo del Consorzio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI</p> <p>L'Assemblea è formata dai consorziati.</p> <p>Ogni consorziato dispone di un voto in Assemblea.</p> <p>I consorziati possono essere rappresentati da un delegato munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe, ed ogni delega rappresenta l'equivalente di un voto consortile.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI</p> <p>L'Assemblea è formata dai consorziati.</p> <p>Ogni consorziato dispone di un voto in Assemblea.</p> <p>I consorziati possono essere rappresentati da un delegato munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe, ed ogni delega rappresenta l'equivalente di un voto consortile.</p>	
<p>Non possono essere portatori di deleghe i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori, il Direttore e i Dipendenti del Consorzio.</p>	<p>Non possono essere portatori di deleghe i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori, il Direttore e i Dipendenti del Consorzio.</p>	

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p>Peraltro i componenti del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere in Assemblea rappresentanti dei consorziati che li hanno designati come tali.</p>	<p>Peraltro i componenti del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere in Assemblea rappresentanti dei consorziati che li hanno designati come tali.</p>	
<p>L'Assemblea è convocata, con lettera raccomandata, dal Presidente inviata almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e si tiene normalmente presso la Sede del Consorzio.</p>	<p>L'Assemblea è convocata, con lettera raccomandata, dal Presidente inviata almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza e si tiene normalmente presso la Sede del Consorzio.</p>	<p>E' ridotto il termine per la convocazione, in via ordinaria e d'urgenza, dell'assemblea dei consorziati.</p>
<p>In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno 5 giorni prima della data fissata.</p>	<p>In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno 3 giorni prima della data fissata.</p>	
<p>L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro fine Aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio, per l'approvazione del Programma di attività, nonché per la determinazione della misura dei contributi in denaro dovuti dai consorziati, secondo quanto previsto dall'art.8 dello Statuto.</p>	<p>L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro fine Aprile centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio, per l'approvazione del Programma di attività, nonché per la determinazione della misura dei contributi in denaro dovuti dai consorziati, secondo quanto previsto dall'art.8 dello Statuto. Qualora sussistano particolari esigenze, adeguatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, l'assemblea di cui sopra potrà tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Viene adeguato il termine per l'approvazione del bilancio a quanto disposto dal codice civile a seguito della riforma del diritto societario.</p>
<p>L'Assemblea, inoltre, in sede ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle designazioni effettuate dai consorziati, secondo quanto previsto dal successivo art. 12; • nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente e determinandone i compensi; • delibera eventuali contributi straordinari specificandone la destinazione; • delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. 	<p>L'Assemblea, inoltre, in sede ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle designazioni effettuate dai consorziati, secondo quanto previsto dal successivo art. 12; • nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente e determinandone i compensi; • delibera eventuali contributi straordinari specificandone la destinazione; • delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. 	
<p>L'Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei consorziati e delibera sulle modifiche di Statuto e sullo scioglimento del Consorzio.</p>	<p>L'Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei consorziati e delibera sulle modifiche di Statuto e sullo scioglimento del Consorzio.</p>	
<p>L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno i due terzi dei consorziati.</p>	<p>L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano siano presente, direttamente o per delega, almeno i due terzi la maggioranza dei consorziati L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno i due terzi dei consorziati.</p>	<p>Viene modificato il quorum costitutivo.</p>

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p>Se l'Assemblea non può decidere per mancanza del numero legale, si considera validamente costituita in seconda convocazione il primo giorno successivo non festivo quando sia presente la maggioranza dei consorziati.</p> <p>Se anche l'Assemblea in seconda non è in grado di essere validamente costituita, sarà costituita e considerata atta a deliberare in terza convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda o terza convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; • per l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda che in terza convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei consorziati presenti. 	<p>Se l'Assemblea non può decidere per mancanza del numero legale, si considera validamente costituita in seconda convocazione il primo giorno successivo non festivo quando sia presente la maggioranza dei consorziati.</p> <p>Se anche l'Assemblea in prima convocazione seconda non è in grado di essere validamente costituita, sarà costituita e considerata atta a deliberare in terza seconda convocazione in sede ordinaria qualunque sia il numero dei consorziati presenti e in sede straordinaria con la maggioranza dei consorziati</p> <p>Per la validità delle deliberazioni occorre:</p> <p>per l'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda e terza convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti;</p> <p>• per l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda che in terza convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei consorziati presenti.</p>	<p>Viene eliminata la previsione dell'Assemblea dei consorziati in terza convocazione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i> CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di 33 componenti.</p> <p>Il Comune di Pinerolo ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione, ed il Presidente della Scuola, o della sede universitaria, ne fa parte di diritto.</p> <p>I restanti 31 componenti saranno designati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 20 dai consorziati benemeriti; • n. 6 dai consorziati sostenitori; • n. 4 dai consorziati ordinari; • n. 1 dai consorziati simpatizzanti. 	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i> CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di 33 5 componenti.</p> <p>Il Comune di Pinerolo ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione, ed il Presidente della Scuola, o della sede universitaria, ne fa parte di diritto.</p> <p>I restanti 31 4 componenti saranno designati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 20 2 dai consorziati benemeriti; n. 6 1 dai consorziati sostenitori; n. 4 1 dai consorziati ordinari; n. 1 dai consorziati simpatizzanti. 	<p>Al fine di adeguare lo Statuto alla normativa vigente si riduce a cinque il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p>Qualora il numero dei consorziati appartenenti alle diverse tipologie di soci sia inferiore al numero di componenti il Consiglio di Amministrazione spettanti loro di diritto, essi esprimono, comunque, i loro rappresentanti in seno al Consiglio nei limiti della loro presenza come soci.</p>	<p>Qualora il numero dei consorziati appartenenti alle diverse tipologie di soci sia inferiore al numero di componenti il Consiglio di Amministrazione spettanti loro di diritto, essi esprimono, comunque, i loro rappresentanti in seno al Consiglio nei limiti della loro presenza come soci.</p>	
<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono, salvo dimissioni o revoca, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.</p>	<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono, salvo dimissioni o revoca, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.</p>	
<p>Nel caso di cessazione, per qualunque causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, anche mediante cooptazione di soggetti di loro gradimento non necessariamente indicati dai consorziati.</p>	<p>Nel caso di cessazione, per qualunque causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, anche mediante cooptazione di soggetti di loro gradimento non necessariamente indicati dai consorziati.</p>	
<p>Nel caso di ingresso di nuovi consorziati aventi diritto alla designazione di Amministratori (cioè benemeriti) fino al numero di 20, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro nomina in via autonoma.</p>	<p>Nel caso di ingresso di nuovi consorziati aventi diritto alla designazione di Amministratori (cioè benemeriti) fino al numero di 20, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro nomina in via autonoma.</p>	<p>Il capoverso è soppresso a seguito della riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione.</p>
<p>I componenti subentrati nel corso del periodo di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione scadono con la normale scadenza dello stesso.</p>	<p>I componenti subentrati nel corso del periodo di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione scadono con la normale naturale scadenza dello stesso.</p>	
<p>La nomina degli Amministratori di cui ai due commi precedenti è comunicata alla prima Assemblea utile dei Consorziati, ma l'efficacia ed operatività giuridica degli stessi esiste dalla delibera di nomina del Consiglio.</p>	<p>La nomina degli Amministratori di cui ai due commi precedenti è comunicata alla prima Assemblea utile dei Consorziati, ma l'efficacia ed operatività giuridica degli stessi esiste dalla delibera di nomina del Consiglio.</p>	
<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previo avviso di convocazione spedito con almeno 10 giorni di anticipo.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previo avviso di convocazione spedito con almeno 5 giorni di anticipo.</p>	
<p>In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno 2 giorni prima della data fissata.</p>	<p>In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno 2 giorni prima della data fissata.</p>	
<p>Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette componenti in carica; si ritengono validi i Consigli ed i Comitati Esecutivi tenuti in video-conferenza.</p>	<p>Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette della maggioranza dei componenti in carica; si ritengono validi i Consigli ed i Comitati Esecutivi tenuti in video-conferenza, a condizione che il Presidente della riunione ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.</p>	<p>Viene modificato il quorum delle riunioni dell'organo amministrativo.</p>
<p>Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p>Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, se nominato, ed il Direttore del Consorzio; il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali delle riunioni; questi può essere anche esterno al Consiglio stesso ed in tal caso non ha diritto di voto.</p>	<p>Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Scuola il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, se nominato, ed il Direttore del Consorzio; il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali delle riunioni; questi può essere anche esterno al Consiglio stesso ed in tal caso non ha diritto di voto.</p>	
<p>Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio.</p>	<p>Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione-gestione del Consorzio.</p>	<p>Si tratta di una modifica terminologica necessaria a seguito della riforma del diritto societario.</p>
<p>Esso quindi, in via esemplificativa, non tassativa né limitativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nomina il Presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, e lo revoca con la maggioranza qualificata (oltre il 50%) e ne definisce i poteri e le attribuzioni; • definisce i poteri e le attribuzioni del Vice-Presidente del Consorzio nominato dal Presidente; • nomina e revoca il Direttore del Consorzio definendone i poteri, le attribuzioni e ne stabilisce l'eventuale compenso; • nomina inoltre altre figure operative utili per l'attività consortile; • nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico; • nomina i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo della Scuola Universitaria; • propone all'Assemblea il Programma di attività ed il Bilancio consuntivo del Consorzio; • delibera sulle richieste di nuove adesioni; • delibera sull'accettazione di contributi volontari; • istituisce e sopprime sedi operative; • può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio; • può proporre all'Assemblea la trasformazione del Consorzio in altra forma societaria, purché nella tipologia di società di capitali. 	<p>Esso quindi, in via esemplificativa, non tassativa né limitativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> nomina il Presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, e lo revoca con la maggioranza qualificata (oltre il 50%) e ne definisce i poteri e le attribuzioni; definisce i poteri e le attribuzioni dell'eventuale Vice-Presidente del Consorzio nominato dal Presidente; nomina e revoca il Direttore del Consorzio definendone i poteri, le attribuzioni e ne stabilisce l'eventuale compenso; nomina inoltre altre figure operative utili per l'attività consortile; nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico; nomina i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo della Scuola Universitaria; propone all'Assemblea il Programma di attività ed il Bilancio consuntivo del Consorzio; delibera sulle richieste di nuove adesioni; delibera sull'accettazione di contributi volontari; istituisce e sopprime sedi operative; può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio; può proporre all'Assemblea la trasformazione del Consorzio in altra forma societaria, purché nella tipologia di società di capitali. 	
<p>Per meglio rispondere alle sue esigenze di funzionamento, il Consiglio può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo formato da non più di 7 componenti con almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie dei soci consorziati.</p>	<p>Per meglio rispondere alle sue esigenze di funzionamento, il Consiglio può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo formato da non più di 7 componenti con almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie dei soci consorziati.</p>	<p>A seguito della riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, viene meno la necessità di nominare il Comitato Esecutivo.</p>
<p>Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice-Presidente del Consorzio ed il Presidente della Scuola Universitaria.</p>	<p>Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il Vice-Presidente del Consorzio ed il Presidente della Scuola Universitaria.</p>	<p>E' eliminato ogni riferimento al Comitato Esecutivo.</p>
<p>La composizione e le deleghe da attribuirsi al Comitato Esecutivo sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei componenti.</p>	<p>La composizione e le deleghe da attribuirsi al Comitato Esecutivo sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei componenti.</p>	<p>E' eliminato ogni riferimento al Comitato Esecutivo.</p>

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p>Salvo diversa delibera dell'Assemblea, il mandato dei Consiglieri di Amministrazione, anche quali membri del Comitato Esecutivo, è gratuito, spettando agli stessi esclusivamente il rimborso delle spese vive a piè di lista sostenute per lo svolgimento del mandato medesimo.</p>	<p>Salvo diversa delibera dell'Assemblea, il mandato dei Consiglieri di Amministrazione, anche quali membri del Comitato Esecutivo, è gratuito, spettando agli stessi esclusivamente il rimborso delle spese vive a piè di lista sostenute per lo svolgimento del mandato medesimo.</p>	<p>E' eliminato ogni riferimento al Comitato Esecutivo.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO</p> <p>Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo facoltativo, di istituzione discrezionale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed è composto da un numero pari di componenti non inferiore a quattro e non superiore a otto che durano in carica tre anni.</p> <p>La metà dei componenti è designata dalla Facoltà di Economia dell'Università con la quale il Consorzio ha realizzato i corsi universitari, e l'altra metà è designata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche tra i suoi membri.</p> <p>Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, individua il Programma di attività da proporre al Consiglio stesso, raccoglie esigenze e proposte dei consorziati, vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività del Consorzio.</p> <p>Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore che viene eletto dal Comitato nel corso della prima seduta e presiede il Comitato stesso.</p> <p>Il Comitato può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti il Comitato stesso.</p> <p>Il Segretario, in tal caso, non ha diritto di voto, redige i verbali delle riunioni e svolge le funzioni che gli sono affidate.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i> IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO</p> <p>Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo facoltativo, di istituzione discrezionale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed è composto da un numero pari di componenti non inferiore a quattro e non superiore a otto che durano in carica tre anni.</p> <p>La metà dei componenti è designata dalla Facoltà Economia dell'Università Universitaria con la quale il Consorzio ha realizzato abbia realizzato i corsi universitari, e l'altra metà è designata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche tra i suoi membri.</p> <p>Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, individua il Programma di attività da proporre al Consiglio stesso, raccoglie esigenze e proposte dei consorziati, vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività del Consorzio.</p> <p>Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore che viene eletto dal Comitato nel corso della prima seduta e presiede il Comitato stesso.</p> <p>Il Comitato può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti il Comitato stesso.</p> <p>Il Segretario, in tal caso, non ha diritto di voto, redige i verbali delle riunioni e svolge le funzioni che gli sono affidate.</p>	<p>A seguito della cessazione della Convenzione, viene eliminato il riferimento alla Facoltà di Economia.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i> IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO</p> <p>Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferitigli.</p> <p>Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori.</p> <p>Vigila inoltre sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto del Consorzio gli impegni connessi con l'attività consortile, stipula i relativi contratti ed esercita in generale tutte le attività che interessano il Consorzio, che gli sono affidate dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i> IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO</p> <p>Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferitigli.</p> <p>Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori.</p> <p>Vigila inoltre sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto del Consorzio gli impegni connessi con l'attività consortile, stipula i relativi contratti ed esercita in generale tutte le attività che interessano il Consorzio, che gli sono affidate dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>E' eliminato ogni riferimento al Comitato Esecutivo.</p>

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
<p>Il Presidente può delegare la rappresentanza del Consorzio al Direttore del Consorzio o a singoli Consiglieri, per singoli atti od via continuativa per tipi di atti rientranti nelle attribuzioni del delegato. Il Presidente nomina e revoca il Vice-Presidente del Consorzio.</p> <p>Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento o di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o da altro consigliere dallo stesso indicato, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.</p>	<p>Il Presidente può delegare la rappresentanza del Consorzio al Direttore del Consorzio o a singoli Consiglieri, per singoli atti od via continuativa per tipi di atti rientranti nelle attribuzioni del delegato. Il Presidente può nominare e revocare il Vice-Presidente del Consorzio.</p> <p>Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento o di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o da altro consigliere dallo stesso indicato, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.</p>	
<p><i>Articolo 15</i> IL PRESIDENTE ONORARIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario del Consorzio che non ha poteri né la legale rappresentanza del Consorzio, ma solo la rappresentanza di immagine dello stesso. Può presenziare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, ma con diritto di parola.</p>	<p><i>Articolo 15</i> IL PRESIDENTE ONORARIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario del Consorzio che non ha poteri né la legale rappresentanza del Consorzio; ma solo la rappresentanza di immagine dello stesso. Può presenziare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea senza diritto di voto; ma con diritto di parola.</p>	<p>Viene eliminata la figura del Presidente onorario. Inoltre, a seguito della soppressione dell'art. 15, viene adeguata la numerazione degli articoli successivi.</p>
<p><i>Articolo 16</i> IL DIRETTORE DEL CONSORZIO</p> <p>Il Direttore del Consorzio cura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico-Scientifico e provvede alla realizzazione dell'attività programmata.</p> <p>Entro limiti prefissati dal Consiglio di Amministrazione, egli ha autonomia per le spese correnti di gestione.</p> <p>Annualmente deve fornire al Consiglio di Amministrazione una relazione dell'attività svolta e provvedere alla predisposizione del Bilancio d'esercizio.</p>	<p><i>Articolo 15</i> IL DIRETTORE DEL CONSORZIO</p> <p>Il Direttore del Consorzio cura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Tecnico-Scientifico e provvede alla realizzazione dell'attività programmata.</p> <p>Entro limiti prefissati dal Consiglio di Amministrazione, egli ha autonomia per le spese correnti di gestione.</p> <p>Annualmente deve fornire al Consiglio di Amministrazione una relazione dell'attività svolta e provvedere alla predisposizione del Bilancio d'esercizio.</p>	<p>E' eliminato ogni riferimento al Comitato Esecutivo.</p>
<p><i>Articolo 17</i> IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi. Devono essere inoltre nominati due membri supplenti. Tutti i componenti sono eletti dall'Assemblea e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.</p> <p>Il Collegio resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>I componenti del Collegio sono rieleggibili.</p> <p>Il Collegio è coordinato da un Presidente scelto tra i componenti effettivi e designato dall'Assemblea dei Consorziati.</p>	<p><i>Articolo 16</i> IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi. Devono essere inoltre nominati due membri supplenti. Tutti i componenti sono eletti dall'Assemblea e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili legali.</p> <p>Il Collegio resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>I componenti del Collegio sono rieleggibili.</p> <p>Il Collegio è coordinato da un Presidente scelto tra i componenti effettivi e designato dall'Assemblea dei Consorziati.</p>	<p>Trattasi di adeguamenti alla normativa vigente.</p>
<p>La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque incarico sociale.</p>	<p>La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque incarico sociale.</p>	

STATUTO ATTUALE	PROPOSTA DI STATUTO	NOTE
I Revisori dei Conti controllano l'amministrazione del Consorzio ed accertano la regolare tenuta della contabilità e ne riferiscono all'Assemblea. Essi redigono una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.	I Revisori dei Conti controllano l'amministrazione del Consorzio ed accertano la regolare tenuta della contabilità e ne riferiscono all'Assemblea. Essi redigono una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.	
I libri del Consorzio sono resi disponibili ai Consorziati ed a quanti ne facciano richiesta motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	I libri del Consorzio sono resi disponibili ai Consorziati ed a quanti ne facciano richiesta motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
I Revisori dei Conti devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, e possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.	I Revisori dei Conti devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, e possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.	E' eliminato ogni riferimento al Comitato Esecutivo.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> SCIoglimento DEL CONSORZIO</p> Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> SCIoglimento DEL CONSORZIO</p> Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i> RINVIO</p> Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle leggi sui Consorzi e, in quanto applicabili, anche alle norme relative alle società commerciali.	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> RINVIO</p> Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle leggi sui Consorzi e, in quanto applicabili, anche alle norme relative alle società commerciali.	

PROPOSTA DI NUOVO STATUTO

Articolo 1 *COSTITUZIONE E SEDE DEL CONSORZIO*

E' costituito il Consorzio denominato "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN ECONOMIA AZIENDALE" con sede in Pinerolo, Via Cesare Battisti, 6, siglabile "CUEA".
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite altre sedi operative, purché nel Comune di Pinerolo.

Articolo 2 *OBIETTIVO DEL CONSORZIO*

Il Consorzio persegue, senza scopo di lucro, i seguenti fini:

- a) promuovere in Pinerolo l'istituzione e il sostentamento di corsi universitari di laurea di I e II livello, oltre che dottorati di ricerca in materie economico aziendali e per il *management* di enti ed imprese pubbliche e private, nei vari settori operativi, inclusi quelli del turismo, dell'arte e della cultura, anche in collaborazione con l'Università, attraverso la costituzione di apposite scuole od organismi diversamente denominati dotati di autonomia gestionale, mediante la corresponsione di contributi per lo svolgimento dell'attività didattica ed organizzativa dei corsi. Il Consorzio si adopera, inoltre, nel modo più efficace con tutti i mezzi consentiti, per un continuo miglioramento dei corsi in rapporto alle esigenze di una aggiornata cultura imprenditoriale, perseguendo tutti i mutamenti necessari ed opportuni sul piano organizzativo, didattico e statutario;
 - b) finanziare, organizzare e gestire master, seminari di aggiornamento metodologico e tecnico per l'ulteriore qualificazione professionale dei quadri di enti pubblici e privati, imprese ed istituzioni nonché degli aderenti od iscritti ad albi, collegi ed organizzazioni professionali e per gli studenti universitari;
 - c) finanziare, organizzare e gestire specifici corsi di perfezionamento professionale, post-universitario o post-diploma, per gli allievi dei corsi universitari, per professionisti, managers e funzionari o dipendenti di enti pubblici e privati.
 - d) finanziare, organizzare e gestire centri di studio e di ricerca su problematiche afferenti alla gestione aziendale, al servizio di enti e di imprese pubbliche e private, consorziate e non, nei confronti di queste ultime come attività meramente secondaria e sussidiaria.
- Per la realizzazione dello scopo consortile, il Consorzio provvede a reperire adeguate strutture logistiche e formative e può accedere alle provvidenze previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione.

Articolo 3 *DURATA DEL CONSORZIO*

Il Consorzio ha la durata fino al 31.12.2030.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 4 *ENTI CONSORZIATI*

Alla data della costituzione facevano parte del Consorzio:

I Comuni di:

Pinerolo,

Cumiana,

Villar Perosa,

Perosa Argentina,

Piscina,

Pomaretto

Pinasca;

La Comunità Montana Pinerolese Pedemontana;

Il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Torino;

La Associazione Piccole e Medie Imprese - API - di Torino e Provincia;

Le Società:

Corfina S.p.A.,
S.K.F. Industrie S.p.A.,
Merloni Elettrodomestici S.p.A.,
Chiriotti Editori S.p.A.,
Banca Brignone S.p.A.;
il Sig. Poet Dr. Ing. Francesco.

Possono far parte del Consorzio gli Enti pubblici e privati che intendono perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, se all'uopo autorizzato, delibera l'ammissione di nuovi Consorziati definendone la categoria di appartenenza in relazione all'entità delle quote sottoscritte, nonché le eventuali variazioni di tipologia.

Articolo 5 *TIPOLOGIA DEI CONSORZIATI*

I consorziati si distinguono in simpatizzanti, ordinari, sostenitori e benemeriti.

Nell'ambito di questa tipologia, sono:

"simpatizzanti" i consorziati che sottoscrivono una quota ridotta da € 1.000,00. Tale tipologia è riservata a persone fisiche, imprese individuali e professionisti;

"ordinari" i consorziati che sottoscrivono una quota da € 3.000,00;

"sostenitori" i consorziati che sottoscrivono due quote da € 3.000,00 cadauna;

"benemeriti" i consorziati che sottoscrivono cinque quote da € 3.000,00 cadauna.

I consorziati intervenuti nell'atto costitutivo e quelli ammessi entro i primi tre anni dalla data della costituzione del Consorzio sono "fondatori".

Un consorziato, di qualsiasi tipologia, esclusa quella dei "simpatizzanti", può partecipare al Consorzio quale rappresentante di entità diverse e minori (piccoli comuni, professionisti, etc.) che, raggruppandosi, hanno deciso di concorrere alla sottoscrizione di 1, 2 o 5 quote.

Il Comune di Pinerolo è "fondatore" e contribuisce al Fondo consortile mettendo a disposizione i locali ed assumendo a proprio carico le spese relative ai consumi (riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, ecc.) con riferimento all'attuale situazione, per cui è esonerato dai versamenti in denaro, fatti salvi eventuali interventi per concorrere alla copertura di spese straordinarie di gestione ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 6 *FONDO CONSORTILE*

Il Fondo consortile è costituito dalla prima quota versata dai consorziati all'atto dell'adesione e varia a seguito sia dell'adesione di nuovi consorziati sia di contributi al Fondo decisi dall'Assemblea degli enti stessi.

Contribuiscono inoltre, alla formazione del patrimonio sociale:

i contributi pervenuti da persone fisiche, imprese ed enti non associati;

altri introiti e liberalità anche provenienti da terzi a qualunque titolo.

Il Consorzio non ha fini di lucro, ma deve tendere all'autosufficienza della gestione ordinaria.

Gli avanzi di gestione sono destinati al miglioramento delle attrezzature didattico-scientifiche o ad attività straordinarie.

Articolo 7 *ESERCIZIO SOCIALE*

L'esercizio sociale ha durata annuale, con inizio dal 1° Gennaio e termine al 31 Dicembre.

Articolo 8 *CONTRIBUTI E PRIVILEGI PER I SOGGETTI CONSORZIATI*

Ciascuno dei consorziati contribuisce al finanziamento delle attività del Consorzio, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.

All'atto dell'adesione, perfezionata dalla delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ogni consorziato versa la quota destinata al Fondo Consortile, in base alla tipologia di appartenenza. La quota è corrisposta per intero, indipendentemente dal momento dell'esercizio in cui si perfeziona l'adesione stessa. A partire dall'esercizio successivo a quello di adesione, le quote si intendono versate in "conto esercizio" ed hanno competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente sia dalla data in cui è stata perfezionata l'adesione al Consorzio, sia dalla data del versamento della quota.

Le quote in "conto esercizio" si intendono, in assenza di specifiche delibere da parte degli organi gestori, pari alla quota iniziale in sintonia con la tipologia di consorziati esistenti.

La delibera inoltre specifica la quota dei contributi eventualmente da attribuire al Fondo consortile.

Nel programmare l'attività del Consorzio per gli specifici corsi di perfezionamento professionale, il Consiglio di Amministrazione privilegia le esigenze di formazione degli enti consorziati.

Articolo 9

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso è possibile fin dal primo anno di adesione, fatto salvo il versamento della prima quota destinata al Fondo Consortile. Se inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il recesso ha effetto a far tempo dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore accordata a discrezione dal Consiglio di Amministrazione, su esplicita richiesta del recedente.

Il recesso dal Consorzio non dà diritto alla restituzione dei contributi versati, di qualsiasi natura essi siano. La quota di adesione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri consorziati (art. 2609 C.C.).

Può essere escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il soggetto consorziato che abbia violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, nonché il consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo **o di liquidazione coatta amministrativa**.

Articolo 10

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

l'Assemblea dei consorziati;
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato tecnico-scientifico (**se nominato**);
il Presidente;
il Direttore;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è formata dai consorziati.

Ogni consorziato dispone di un voto in Assemblea.

I consorziati possono essere rappresentati da un delegato munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe, ed ogni delega rappresenta l'equivalente di un voto consortile.

Non possono essere portatori di deleghe i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori, il Direttore e i Dipendenti del Consorzio.

Peraltro i componenti del Consiglio di Amministrazione possono comunque essere in Assemblea rappresentanti dei consorziati che li hanno designati come tali.

L'Assemblea è convocata, con lettera raccomandata, dal Presidente inviata almeno **7 giorni** prima della data dell'adunanza e si tiene normalmente presso la Sede del Consorzio.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno **3 giorni** prima della data fissata.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro **centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio**, per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio, per l'approvazione del Programma di attività, nonché per la determinazione della misura dei contributi in denaro

dovuti dai consorziati, secondo quanto previsto dall'art.8 dello Statuto. **Qualora sussistano particolari esigenze, adeguatamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, l'assemblea di cui sopra potrà tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

L'Assemblea, inoltre, in sede ordinaria:

nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle designazioni effettuate dai consorziati, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;

nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il Presidente e determinandone i compensi;

delibera eventuali contributi straordinari specificandone la destinazione;

delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei consorziati e delibera sulle modifiche di Statuto e sullo scioglimento del Consorzio.

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, direttamente o per delega, almeno **la maggioranza** dei consorziati **L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno i due terzi dei consorziati.**

Se l'Assemblea **in prima convocazione** non è in grado di essere validamente costituita, sarà costituita e considerata atta a deliberare in **seconda-convocazione in sede ordinaria** qualunque sia il numero dei consorziati presenti **e in sede straordinaria con la maggioranza dei consorziati**

Per la validità delle deliberazioni occorre:

per l'assemblea ordinaria **e straordinaria**, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero massimo di **5** componenti.

Il Comune di Pinerolo ha diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione. I restanti **4** componenti saranno designati come segue:

n. **2** dai consorziati benemeriti;

n. **1** dai consorziati sostenitori;

n. **1** dai consorziati ordinari;

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica **tre** esercizi e scadono, salvo dimissioni o revoca, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione, per qualunque causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, anche mediante cooptazione di soggetti di loro gradimento non necessariamente indicati dai consorziati.

I componenti subentrati nel corso del periodo di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione scadono con la **naturale** scadenza dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previo avviso di convocazione spedito con almeno **5 giorni** di anticipo.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo telegramma o telefax oppure e-mail almeno 2 giorni prima della data fissata.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza **della maggioranza dei componenti in carica**; si ritengono validi i Consigli tenuti in video-conferenza, **a condizione che il Presidente della riunione ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.**

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, **il Presidente della Scuola** il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, se nominato, ed il Direttore del Consorzio; il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali delle riunioni; questi può essere anche esterno al Consiglio stesso ed in tal caso non ha diritto di voto.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di **gestione** del Consorzio.

Esso quindi, in via esemplificativa, non tassativa né limitativa:

nomina il Presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, e ne definisce i poteri e le attribuzioni;

definisce i poteri e le attribuzioni **dell'eventuale** Vice-Presidente del Consorzio nominato dal Presidente;

nomina e revoca il Direttore del Consorzio definendone i poteri, le attribuzioni e ne stabilisce l'eventuale compenso;

nomina inoltre altre figure operative utili per l'attività consortile;
nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
nomina i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo della Scuola Universitaria;
propone all'Assemblea il Programma di attività ed il Bilancio consuntivo del Consorzio;
delibera sulle richieste di nuove adesioni;
delibera sull'accettazione di contributi volontari;
istituisce e sopprime sedi operative;
può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio;
può proporre all'Assemblea la trasformazione del Consorzio in altra forma societaria, purché nella tipologia di società di capitali.
Salvo diversa delibera dell'Assemblea, il mandato dei Consiglieri di Amministrazione, è gratuito, spettando agli stessi esclusivamente il rimborso delle spese vive a piè di lista sostenute per lo svolgimento del mandato medesimo.

Articolo 13
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo facoltativo, di istituzione discrezionale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed è composto da un numero pari di componenti non inferiore a quattro e non superiore a otto che durano in carica tre anni.

La metà dei componenti è designata dalla Facoltà **Universitaria** con la quale il Consorzio **abbia** realizzato i corsi universitari, e l'altra metà è designata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche tra i suoi membri.

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, individua il Programma di attività da proporre al Consiglio stesso, raccoglie esigenze e proposte dei consorziati, vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività del Consorzio.

Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore che viene eletto dal Comitato nel corso della prima seduta e presiede il Comitato stesso.

Il Comitato può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti il Comitato stesso.

Il Segretario, in tal caso, non ha diritto di voto, redige i verbali delle riunioni e svolge le funzioni che gli sono affidate.

Articolo 14
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferitigli.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori. Vigila inoltre sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto del Consorzio gli impegni connessi con l'attività consortile, stipula i relativi contratti ed esercita in generale tutte le attività che interessano il Consorzio, che gli sono affidate dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare la rappresentanza del Consorzio al Direttore del Consorzio o a singoli Consiglieri, per singoli atti od via continuativa per tipi di atti rientranti nelle attribuzioni del delegato. Il Presidente **può nominare** e **revocare** il Vice-Presidente del Consorzio.

Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento o di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o da altro consigliere dallo stesso indicato, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

Articolo 15
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Direttore del Consorzio cura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato Tecnico-Scientifico e provvede alla realizzazione dell'attività programmata.

Entro limiti prefissati dal Consiglio di Amministrazione, egli ha autonomia per le spese correnti di gestione.

Annualmente deve fornire al Consiglio di Amministrazione una relazione dell'attività svolta

Articolo 16

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi. Devono essere inoltre nominati due membri supplenti. Tutti i componenti sono eletti dall'Assemblea e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori **legali**.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Collegio sono rieleggibili.

Il Collegio è coordinato da un Presidente scelto tra i componenti effettivi e designato dall'Assemblea dei Consorziati.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque incarico sociale.

I Revisori dei Conti accertano la regolare tenuta della contabilità e ne riferiscono all'Assemblea.

Essi redigono una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 17

SCIoglimento DEL CONSORZIO

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 18

RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle leggi sui Consorzi e, in quanto applicabili, anche alle norme relative alle società commerciali.